

Pay Back sui dispositivi medici

Alla luce dell'intervenuta legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 34 del 30.03.2023, si forniscono le seguenti informazioni ed indicazioni, prioritariamente riportando di seguito le disposizioni di cui agli artt.8 (comma 3) e 9 (commi 1-2):

Art.8 comma 3:

Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facolta' di cui al primo periodo, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali.

L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.

In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis”.

Art.9 comma 1

In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del ripiano dello sfioramento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende

fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.

Art.9 comma 2

Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

In ogni caso, le aziende fornitrici dovranno effettuare il versamento entro e non oltre la data del 30.06.2023, mediante bonifico bancario intestato a:

Regione Molise

**C/C Sanità IBAN IT23R0503403801000000391433
Codice swift BAPPIT21Q81**

Causale: “QUOTE DI RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015/2016/2017/2018 – DM 6 OTTOBRE 2022 - NOMINATIVO AZIENDA FORNITRICE – ANNO DI RIFERIMENTO”

Nel caso in cui le aziende tenute al pagamento delle somme di cui al precedente comma 2 non adempiano all'obbligo di ripiano si applicheranno le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 9 bis dell'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. e la compensazione fino a concorrenza dell'intero ammontare sarà effettuata dall'Azienda Sanitaria Regionale del Molise.

Con [Decreto del Commissario ad Acta n. 40/2022 del 15.12.2022](#) è stato approvato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti alla Regione Molise, in ragione della normativa e dei Decreti ministeriali, e le modalità procedurali per il versamento delle somme.

Al fine di consentire la corretta quantificazione degli importi da versare, si riporta di seguito la documentazione a supporto della relazione istruttoria, di cui all'Allegato 1 al DCA n.40/2022, recante la puntuale quantificazione degli oneri dovuti alla Regione Molise da ciascun fornitore di dispositivi medici in €/unità. Inoltre, al fine di consentire il corretto versamento da parte delle Aziende fornitrici che non hanno attivato contenzioso o che hanno rinunciato ai ricorsi esperiti, si fornisce puntuale rappresentazione degli oneri calcolati al 48%.